



## **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI**

# **STATUTO**

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1**

#### **Finalità istituzionali ed autonomia**

1. L'Università degli Studi di Cagliari, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", è un'istituzione pubblica, dotata di personalità giuridica, con piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita autonomamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali.

2. L'Università è sede primaria dell'elaborazione, della trasmissione e dello sviluppo del sapere: promuove ed organizza la ricerca scientifica, provvede alla formazione culturale e professionale degli studenti, cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre allo sviluppo complessivo della società; assicura l'efficacia del processo formativo ed il suo adeguamento all'evolversi delle conoscenze attraverso uno stretto collegamento tra l'attività didattica e la ricerca scientifica.

3. L'Università, attraverso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, svolge l'attività assistenziale e di prevenzione nel territorio, integrata con la didattica e la ricerca.

4. L'Università, nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e di ricerca, può sviluppare attività di servizio.

5. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità con il concorso responsabile della comunità dei docenti, dirigenti, personale tecnico-amministrativo e studenti.

6. L'Università persegue le proprie finalità istituzionali senza condizionamenti ideologici, economici e religiosi, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, in conformità e in attuazione dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle Università europee.

7. L'Università realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, adottato ai sensi degli artt. 6 e 16 della L. 9.5.1989, n. 168.

8. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo, nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento di attuazione

della L. 7.8.1990, n. 241 nonché in quelli di ciascuna struttura didattica, di ricerca e di servizio, secondo quanto disposto dal successivo Titolo VI.

**9.** L'autonomia dell'Università, nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, si ispira a criteri di democraticità, di competenza, di sussidiarietà, di economicità, di individuazione di responsabilità, di efficienza, di efficacia e di trasparenza.

**10.** L'organizzazione dell'Università, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, è regolata dal principio della separazione tra funzioni e responsabilità degli organi di governo, ai quali compete l'elaborazione delle linee di indirizzo della politica universitaria, la definizione dei programmi e il controllo della loro attuazione, e funzioni e responsabilità della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, che compete ai dirigenti. Le scelte attinenti alla ricerca e all'insegnamento sono prerogativa esclusiva degli organi collegiali, degli organi monocratici o dei singoli professori e ricercatori, nell'ambito delle rispettive competenze, sia per quanto riguarda i contenuti che per le modalità di esplicazione.

**11.** Per la realizzazione delle finalità istituzionali e per garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della ricerca e della didattica l'Università utilizza le proprie risorse in base a programmi periodici di attività e di intervento.

**12.** L'Università può attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, forme di sperimentazione didattica, organizzativa e gestionale, avvalendosi a tal fine anche delle disposizioni del M.I.U.R. e delle indicazioni della conferenza dei Rettori.

La sperimentazione può estendersi anche alla formazione sanitaria in collaborazione con il Servizio sanitario regionale.

## **Art. 2**

### **Rapporti con l'esterno**

**1.** L'Università promuove intese con le Università degli Studi della Sardegna ai fini di uno sviluppo equilibrato del sistema universitario e della cultura regionali e opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla collocazione insulare degli Atenei sardi.

**2.** L'Università collabora con le istituzioni pubbliche, in particolare con la Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) e con altri Enti territoriali, nella impostazione e nella realizzazione di programmi di sviluppo culturale, sociale ed economico.

**3.** Per la realizzazione dei propri fini istituzionali l'Università promuove e stabilisce rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, comunitari, esteri e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con soggetti e/o istituzioni pubbliche e private.

**4.** Nell'ambito dei programmi di cooperazione nazionali ed internazionali e nei limiti del proprio bilancio, l'Università predispone strutture logistiche idonee ad ospitare studiosi, studenti e personale provenienti da altre sedi.

### **Art. 3**

#### **Libertà e diritti fondamentali**

1. Lo svolgimento dell'attività didattica e l'organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e delle leggi vigenti sugli ordinamenti didattici.

2. Lo svolgimento dell'attività scientifica e l'organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della libertà di ricerca dei professori e dei ricercatori.

3. L'Università in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari riconosce e concorre a garantire il diritto di accesso ai massimi livelli di istruzione agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; promuove congiuntamente con gli altri enti istituzionalmente a ciò preposti le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio; opera con ogni mezzo a sua disposizione per assicurare agli studenti una preparazione scientifica e culturale tale da soddisfare le esigenze formative richieste dalla società contemporanea.

4. L'Università garantisce al personale ed agli studenti la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto.

5. L'Università riconosce agli studenti l'esercizio del diritto di assemblea secondo la normativa vigente.

6. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie.

7. L'Università favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, garantisce la diffusione delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Ateneo e assicura il diritto di accesso ai documenti, secondo il Regolamento di cui al successivo art. 65.

### **Art. 4**

#### **Doveri e responsabilità**

1. L'Università garantisce e controlla l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. Tutti i soggetti operanti nell'Università devono assicurare adeguato impegno per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali, sia per quanto riguarda l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca o di quella amministrativa, sia per quanto riguarda la partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni ed ai comitati previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

### **Art. 5**

#### **Ricerca scientifica**

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati, ai sensi dell'art. 6 della L. 9.5.1989, n. 168 l'accesso ai fondi destinati alla ricerca universitaria e la partecipazione a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

2. Ai professori e ai ricercatori è assicurata l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso centri di ricerca italiani, comunitari, esteri ed internazionali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. L'Università promuove la ricerca di base con adeguati specifici finanziamenti.

4. L'Università, anche tramite le sue strutture periferiche, può stipulare contratti e convenzioni, ricevere finanziamenti e contributi, accettare donazioni a titolo di liberalità per attività di ricerca (anche finalizzata); può inoltre ricevere somme corrisposte per l'erogazione di servizi a favore dello Stato, della R.A.S., di altri Enti pubblici e di soggetti privati.

5. L'Università, nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché gli stessi siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali.

6. Ogni valutazione sull'attività di ricerca è riservata esclusivamente ad organi scientifici competenti.

## **Art. 6**

### **Istruzione e formazione**

1. L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n.509 del 3 novembre 1999, i seguenti titoli di primo e secondo livello:

- Laurea (L)
- Laurea specialistica (LS)

L'Università rilascia altresì il Diploma di Specializzazione (DS), il Dottorato di Ricerca (DR), il Master universitario di primo e secondo livello; rilascia, inoltre, gli altri titoli previsti, anche sotto forma di sperimentazione, dalla normativa vigente o dal Regolamento Didattico.

2. L'Università favorisce e organizza le attività di tutorato, così come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Gestisce corsi di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, espresse ai sensi dell'art. 4 della L. 9.5.1989, n. 168 per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea.

4. Può attivare, su proposta delle strutture didattiche, corsi intensivi.

5. Cura il costante accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale tecnico e amministrativo, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

6. Può attivare, su proposta delle strutture didattiche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, corsi di educazione ed attività

culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per lavoratori.

7. Istituisce, nei limiti del bilancio, a favore di giovani laureati, contratti di formazione e borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento anche all'estero. Istituisce le borse di studio necessarie per i corsi di dottorato.

8. Può partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di altri servizi culturali e formativi sul territorio.

9. Rilascia attestati sulle attività dei corsi previsti ai commi 3, 5 e 6 del presente articolo.

10. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste al comma 5, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo.

11. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai Corsi di studio, l'Università può stipulare, nei limiti di un apposito stanziamento di bilancio, contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione professionale o scientifica, non dipendenti di Università italiane, anche di cittadinanza straniera.

Per gli insegnamenti ufficiali si può ricorrere ai contratti suddetti, limitandone il ricorso solo ai casi di assenza di personale docente del settore scientifico-disciplinare nell'Ateneo o di comprovato sovraccarico didattico degli stessi e prevedendo, comunque, un limite massimo di contratti per Corso di studio non superiore al 20% del numero di professori di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> fascia in ruolo, superabile per i singoli Corsi di studio di nuova istituzione e nelle more dell'espletamento di concorsi, nonché, fino all'anno accademico 2002/2003, relativamente ai Diplomi Universitari già attivati.

La disciplina sulla finalità dei contratti e sui criteri e modalità della loro stipula sarà adottata dal Senato Accademico, in conformità alla normativa vigente.

Il rinnovo dei contratti è subordinato alla valutazione dell'attività del professore da parte degli organi accademici competenti.

12. Ove nel Consiglio di Facoltà manchino professori del settore scientifico-disciplinare di afferenza o di settori affini alla disciplina del contratto da attribuire, il Preside formula la proposta al Consiglio sentiti tre professori di altre Facoltà che abbiano la competenza a valutare i titoli dell'aspirante.

## **Art. 7**

### **Diritto allo studio**

1. L'Università organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

2. L'Università si impegna a garantire spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attività didattica universitaria da parte degli studenti.

3. L'Università favorisce la partecipazione dei portatori di handicap alle attività culturali, didattiche e di ricerca adeguando a tal fine le proprie strutture architettoniche e l'organizzazione della didattica e della ricerca.

4. Ai fini dell'attuazione del diritto allo studio e per la realizzazione di specifiche attività l'Università stipula accordi e convenzioni con la R.A.S. e con altri Enti e Istituzioni.

5. L'Università può concorrere a interventi per il diritto allo studio con oneri a carico del proprio bilancio.

## **Art. 8**

### **Servizi ed attrezzature**

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e di ricerca l'Università può sviluppare attività di servizio e di consulenza.

2. Per l'erogazione dei servizi e per l'attività di consulenza l'Università utilizza le proprie strutture didattiche e scientifiche e può costituire appositi centri, secondo quanto previsto dai successivi artt. 41 - 47.

## **Art. 9**

### **Patrimonio dell'Università**

1. L'Università utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili a sua disposizione e ne assicura la migliore gestione. Cura la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'ampliamento del suo patrimonio edilizio, con particolare riguardo per gli edifici di interesse storico ed artistico.

2. L'Università riserva analoga cura ai propri beni mobili ed in particolare alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio librario, storico-scientifico e storico-artistico di sua proprietà o a sua disposizione, sia direttamente, sia attraverso le strutture che ne abbiano la gestione.

## **Art. 10**

### **Risorse finanziarie**

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono individuati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in modo da assicurare la copertura dei costi.

4. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio anche su scala pluriennale.





**TITOLO II**  
**ORGANI DELL' UNIVERSITÀ**



**TITOLO II**  
**ORGANI DELL' UNIVERSITÀ**

**Art. 11**  
**Organi di Governo**

1. Sono organi di governo dell'Università il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 12**  
**Rettore**

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.
2. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno. Dura in carica quattro anni accademici e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:
  - a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
  - b) ai ricercatori;
  - c) a rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nell'ambito della stessa categoria in numero corrispondente al dieci per cento dei componenti delle categorie di cui alle lettere a) e b);
  - d) ai componenti del Consiglio degli studenti ed agli studenti eletti come rappresentanti nei Consigli di Facoltà.
4. Le elezioni del Rettore sono indette dal decano dei professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato.
5. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
6. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano e nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica.
7. Il Rettore
  - a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle loro delibere;
  - b) emana lo Statuto e i Regolamenti;
  - c) predispone, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, nel quadro di una programmazione triennale, il bilancio annuale corredato dalla specifica relazione, sentito il Senato Accademico.Il bilancio dovrà prevedere anche un'articolazione per Facoltà, con riferimento agli impegni per l'attività didattica e per il funzionamento.

- d) presenta al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione il rendiconto predisposto dal Direttore Amministrativo;
- e) vigila, nell'ambito delle competenze previste dalla legge e dalle norme regolamentari, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Università;
- f) esercita l'autorità disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
- g) stipula i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- h) predispone, tenuto conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Università, le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività dell'Ateneo e li presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;

**8.** In caso di necessità e comprovata urgenza il Rettore può assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva. In mancanza di ratifica il provvedimento perde ogni efficacia e non può essere reiterato.

**9.** Il Rettore nomina, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia, un Prorettore che in caso di impedimento o di assenza lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento del Prorettore, le sue funzioni vengono svolte dal Decano dei Presidi.

**10.** Il Rettore nomina, altresì, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, sentito il Senato Accademico, propri delegati cui attribuisce specifiche competenze.

## **Art. 13**

### **Senato Accademico**

**1.** Il Senato Accademico determina gli indirizzi culturali e la politica della didattica, della ricerca e dell'assistenza sanitaria dell'Università, esercita compiti di programmazione e di governo, coordina le attività universitarie e ne valuta l'efficacia.

**2.** Il Senato Accademico è composto:

- a) dal Rettore;
- b) dai Presidi di Facoltà;
- c) da un rappresentante per ognuna delle sei seguenti aggregazioni di aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo:
  - scienze matematiche, scienze fisiche e scienze della terra
  - scienze chimiche e scienze biologiche
  - scienze mediche
  - ingegneria civile e architettura, ingegneria industriale e ingegneria dell'informazione;
  - scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche;
  - scienze giuridiche, scienze economiche e scienze politiche e sociali;

- d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- e) da cinque rappresentanti degli studenti;
- f) dal Rettore, con voto consultivo;
- g) dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo, che esercita le funzioni di Segretario coadiuvato da personale addetto alla verbalizzazione.

I componenti del Senato Accademico sono nominati con Decreto del Rettore.

Il Senato Accademico istituisce Commissioni interne, anche permanenti, con funzioni istruttorie la cui presidenza può essere delegata dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

### **3. Il Senato Accademico**

- a) elabora, sulla base delle linee fondamentali proposte dal Rettore e tenuto conto delle proposte formulate dalle strutture didattiche e scientifiche, il piano pluriennale, e lo approva;
- b) delibera il Regolamento Generale di Ateneo;
- c) delibera le modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- d) approva i Regolamenti di cui agli artt. 63 e 64, sentito il Consiglio di Amministrazione, sugli aspetti di sua competenza;
- e) esprime le linee di indirizzo di carattere didattico-scientifico sul bilancio annuale e sulla programmazione triennale;
- f) definisce l'offerta formativa dell'Ateneo.

Delibera, su richiesta delle Facoltà e/o delle strutture interessate, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di ogni forma di attività didattica ai diversi livelli previsti dalle norme vigenti;

- g) ripartisce tra le diverse strutture le risorse per il funzionamento ordinario e per le attività didattiche e di ricerca, tenuto conto dei programmi elaborati dalle singole strutture, sulla base del piano pluriennale e delle disponibilità finanziarie previste dal Consiglio di Amministrazione nel bilancio di Ateneo;
- h) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore secondo quanto richiesto dalle Facoltà e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- i) approva i piani di copertura degli insegnamenti vacanti formulati dai Consigli di Facoltà;
- l) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sulle politiche edilizie di Ateneo;
- m) detta criteri sulle politiche di finanziamento alla ricerca, ripartisce i fondi ad essa destinati e, sulla base della relazione istruttoria delle commissioni scientifiche di cui al successivo art. 35, comma 2, lett. a) li assegna ai richiedenti;
- n) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione e la disattivazione di Dipartimenti, di Centri interdipartimentali e di altre strutture di interesse generale dell'Ateneo, sentite le strutture interessate;
- o) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla definizione della pianta organica del personale tecnico-amministrativo.
- p) delibera, sentiti le Facoltà, il Consiglio di Amministrazione e, ove lo ritenga opportuno, le Aree interessate, l'istituzione di nuove Facoltà secondo le norme legislative vigenti;

q) adotta i provvedimenti necessari per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche e di ricerca anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione e dell'Osservatorio sull'attività didattica di cui ai successivi articoli 16 e 33;

r) esprime parere sulle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo;

s) designa, su proposta del Rettore, i membri del Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 15, comma 3, lett. d);

t) ove la legislazione lo consenta, delibera sull'attuazione del numero programmato sulla base delle proposte formulate dai Consigli di Facoltà, valutando gli aspetti didattici e formativi, nel quadro di una programmazione equilibrata tra le diverse Facoltà e gli obiettivi dello sviluppo sociale ed economico della Sardegna; le proposte di Facoltà devono essere approvate dai 3/5 dei presenti;

u) il Senato Accademico nomina, su proposta del Rettore, i rappresentanti negli enti ed organizzazioni in cui è prevista la presenza dell'Ateneo.

**4.** Per quanto previsto ai punti b) e c) del comma 3 il Senato Accademico delibera in composizione allargata, integrato da 5 rappresentanti, eletti secondo modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo, per ciascuna delle categorie seguenti: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti.

## **Art. 14**

### **Consiglio di Amministrazione**

**1.** Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Ateneo in materia amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale.

**2.** Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Rettore;

b) dal Prorettore;

c) dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo, che esercita le funzioni di Segretario coadiuvato da personale addetto alla verbalizzazione.

d) da tre rappresentanti, eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, per ciascuna delle categorie seguenti: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, personale tecnico-amministrativo;

e) da cinque rappresentanti degli studenti;

f) dal rappresentante del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;

g) dal rappresentante del Presidente della Giunta della R.A.S;

h) dal Direttore regionale delle entrate per la Sardegna o da un suo rappresentante;

i) da un rappresentante nominato di concerto tra tutti gli enti finanziatori.

I rappresentanti di cui alle lettere f), g) , h) e i) non possono essere docenti universitari o dipendenti dell'Università.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto del Rettore.

Il Consiglio di Amministrazione istituisce Commissioni interne, anche permanenti, con funzioni istruttorie.

Le Commissioni possono essere presiedute da delegati del Rettore.

**3. Il Consiglio di Amministrazione:**

- a) collabora con il Rettore alla predisposizione del bilancio annuale e approva, sulla base delle linee di indirizzo di carattere didattico-scientifico espresse dal Senato Accademico, il bilancio annuale e la programmazione triennale;
- b) approva il bilancio consuntivo;
- c) definisce il piano edilizio di Ateneo e destina ad esso risorse finanziarie, sulla base di un programma pluriennale di sviluppo;
- d) definisce la pianta organica del personale tecnico-amministrativo e provvede alle assegnazioni dei posti di personale alle strutture centrali e periferiche, in base alle effettive esigenze, valutate le proposte del Senato Accademico;
- e) approva i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f) approva, per quanto di sua competenza, il piano pluriennale di sviluppo elaborato dal Senato Accademico;
- g) conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo;
- h) delibera, su proposta del Senato Accademico, la attivazione e la disattivazione di Dipartimenti e di altre strutture di interesse generale dell'Ateneo;
- i) autorizza la stipula di contratti collettivi integrativi;
- l) assegna le risorse alle associazioni degli studenti per lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive;
- m) delibera relativamente all'indennità di carica del Rettore, del Pro Rettore e dei Presidi e ai gettoni di presenza dei componenti gli organi di governo e di controllo dell'Ateneo.

## **Art. 15**

### **Collegio dei revisori dei conti**

**1.** Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Università.

**2.** I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

**3.** Il Collegio è composto da :

- a) un magistrato della Corte dei Conti, con grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;
- b) un dirigente o funzionario del Ministero del Tesoro;
- c) un dirigente o funzionario del M.I.U.R.;
- d) due revisori contabili iscritti nel relativo registro.

**4.** Il Rettore nomina, con proprio decreto, su designazione del Senato Accademico, i componenti del Collegio di cui alla precedente lettera d).

**5.** Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.

## **Art. 16**

### **Nucleo di valutazione**

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è l'organo consultivo e propositivo degli organi di governo in materia di valutazione della didattica, della ricerca, della gestione amministrativa, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e di tutte le attività previste dalla legge.

2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Rettore.

3. Il Nucleo, tenuto conto degli obiettivi che gli organi di governo dichiarano di voler raggiungere:

1. definisce i criteri e parametri di riferimento della valutazione in conformità a quanto previsto dal Sistema di Valutazione Nazionale;
2. valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e supporta l'organo d'indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti di massimo livello;
3. verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione centrale e degli altri centri di spesa.

4. Il Nucleo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri nominati tra studiosi ed esperti in materia di valutazione, fra i quali 2 scelti anche in ambito non accademico.

Il Nucleo è nominato dal Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, ed è rinnovato ogni tre anni.

5. Il numero dei componenti del Nucleo e le norme relative al suo funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

## **Art. 17**

### **Comitato per le pari opportunità**

1. L'Ateneo istituisce un Comitato per dare concreta attuazione ai principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

2. Il Comitato ha lo scopo di:

- a) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- b) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nelle qualifiche nelle quali esse sono sottorappresentate;
- c) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro (condizioni e tempo), l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.



3. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.

## **Art. 18**

### **Difensore civico**

1. L'Ateneo istituisce l'ufficio del difensore civico al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi di organi, uffici o singoli soggetti dell'Università di Cagliari.

2. Il difensore civico è un magistrato o un avvocato a riposo, nominato dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, su una terna predisposta dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

3. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non è immediatamente riconfermabile. Può essere revocato, con provvedimento del Rettore, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, per motivi di inadempienza o irregolarità nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del difensore civico. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

5. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce le disposizioni per l'organizzazione dell'Ufficio del difensore civico, nonché le modalità per la richiesta del suo intervento.

6. Il difensore civico esercita le sue funzioni d'ufficio o su istanza di studenti presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

7. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano col difensore civico, fornendogli informazioni e copia dei provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, ai sensi della L. 241/90.

8. Il difensore civico invia annualmente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione sull'attività svolta, eventualmente corredata da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che possono discuterla in seduta separata o congiunta.

## **Art. 19**

### **Comitato per lo sport universitario**

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria.

2. Il Comitato:

- a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;
  - b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;
  - c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;
  - d) propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva;
  - e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio;
  - f) redige una relazione annuale sull'attività svolta, e la trasmette al Consiglio di Amministrazione;
  - g) provvede alla diffusione dell'informazione su quanto di propria competenza.
- 3. Il Comitato è composto:**
- a) dal Rettore dell'Università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
  - b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
  - c) da due studenti eletti in occasione delle elezioni per il rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalità stabilite nel Regolamento degli studenti;
  - d) dal Direttore Amministrativo dell'Università o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

Il Comitato dura in carica un biennio accademico.

**4.** Alle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalla legge, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

## **Art. 20**

### **Consiglio degli studenti**

- 1.** Il Consiglio degli studenti è l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo.
- 2.** Il Consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:
  - a) attività e servizi didattici
  - b) diritto allo studio
  - c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero
- 3.** Il Consiglio esprime parere obbligatorio su:
  - a) piano di sviluppo universitario
  - b) bilancio di Ateneo

- c) determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti
- d) forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all'erogazione di servizi.

**4.** Qualora le proposte e i pareri del Consiglio degli studenti non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate.

**5.** Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Senato Accademico in composizione allargata, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nell'Ente regionale per il diritto allo studio e da uno studente per ogni Consiglio di Facoltà eletto tra i rappresentanti presenti in ogni Consiglio di Facoltà.

Almeno due volte all'anno, e comunque quando un terzo dei componenti lo richieda, il Consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

**6.** Il Consiglio è costituito con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può eleggere, al proprio interno, un presidente ed una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

**7.** L'attività del Consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dai due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo di legittimità da parte del Consiglio di Amministrazione, ed emanato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

**8.** L'Amministrazione garantisce al Consiglio degli studenti le strutture necessarie all'espletamento dei suoi compiti.



### **TITOLO III**

## **STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E LORO ORGANI**



## **TITOLO III**

### **STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E LORO ORGANI**

#### **Art. 21**

##### **Strutture didattiche e di ricerca**

**1.** Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'Ateneo si articola in Facoltà e Dipartimenti.

Costituiscono ulteriori articolazioni dell'Ateneo:

- a) Classi di corso di studio
- b) Corsi di studio
- c) Aree scientifico-disciplinari
- d) Altre strutture previste dallo Statuto e dalla normativa vigente.

#### **Art. 22**

##### **Facoltà**

**1.** Le Facoltà sono le strutture primarie per il coordinamento e l'organizzazione dell'attività didattica delle Classi e dei Corsi di studio ad esse afferenti.

Le Facoltà operano con autonomia decisionale per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse indicate nel bilancio di previsione d'Ateneo per le spese di funzionamento e della didattica. A tal fine, redigono e sottopongono per l'approvazione del Senato Accademico, un Regolamento di Facoltà.

**2.** Le Facoltà sono le strutture di appartenenza per i professori e per i ricercatori.

**3.** Le Facoltà dell'Università sono indicate nella Tabella A allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.

**4.** Nelle Facoltà sono istituiti, di norma, i Consigli di Classe.

**5.** Nelle Facoltà comprendenti un numero ridotto di classi il Consiglio di Facoltà, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può assumere anche le competenze del Consiglio di Classe, ai sensi dell'art. 26, comma 3.

**6.** Presso una o più Facoltà possono essere istituite Scuole di specializzazione e Master universitari di primo e secondo livello.

**7.** Quando più Facoltà concorrano alla costituzione di una Classe o di un Corso di studio, il Senato Accademico definisce le competenze delle Facoltà interessate.

**8.** Al fine di gestire le risorse destinate all'attività didattica le Facoltà costituiscono una struttura tecnico-amministrativa denominata Segreteria di Facoltà.

**9.** Sono organi necessari della Facoltà:

- il Consiglio di Facoltà

- il Preside.

**10.** Al fine di rendere più funzionale ed aumentare l'efficienza del Consiglio, nel Regolamento di Facoltà può essere prevista la costituzione di un comitato di presidenza, con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere.

I membri del Comitato vengono eletti dal Consiglio di Facoltà con voto limitato.

Qualora particolari competenze siano delegate dal Consiglio di Facoltà al Comitato di presidenza, il Regolamento di Facoltà dovrà prevedere nel Comitato un'adeguata rappresentanza di tutte le categorie.

Il Consiglio di Facoltà, con maggioranza assoluta dei suoi membri, e con voto limitato, può delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalità di esercizio della delega. La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del Preside.

## **Art. 23**

### **Consiglio di Facoltà**

**1.** Il Consiglio di Facoltà è composto

- a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori della Facoltà;
- b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo;
- c) dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15%, approssimato per eccesso, delle altre componenti, eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento delle Elezioni delle Rappresentanze studentesche.

Qualora il Consiglio di Facoltà eserciti le competenze assegnate dal presente Statuto al Consiglio di Classe può essere integrato ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a)

**2.** Il Consiglio di Facoltà:

- a) formula i piani delle attività didattiche di funzionamento della Facoltà, valutate le proposte delle strutture didattiche e sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Dipartimento e i Consigli di Area interessati;
- b) propone al Senato Accademico modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, anche sulla base delle proposte delle strutture didattiche interessati;
- c) procede alla richiesta di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore indicando il relativo settore scientifico-disciplinare sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Dipartimento e i Consigli delle Aree scientifico-disciplinari;
- d) effettua le chiamate dei professori vincitori di concorso, secondo le norme vigenti sentito, ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Area scientifico-disciplinare interessato;
- e) formula e presenta al Senato Accademico, tenendo conto delle risorse previste per la Facoltà a livello di Ateneo, i piani di copertura degli insegnamenti vacanti sulla base del Regolamento di Facoltà e delle indicazioni fornite dalle strutture didattiche interessate;



- f) approva, sentito il Comitato di Presidenza, ove previsto, il programma predisposto dal Preside per la ripartizione delle risorse assegnate alla Facoltà, anche attribuendole a idonee strutture abilitate alla spesa;
- g) attiva gli opportuni rapporti con i Dipartimenti che forniscono il supporto scientifico e organizzativo alle attività dei corsi di studio;
- h) approva la relazione annuale sull'attività didattica della Facoltà predisposta dal Preside sulla base delle relazioni delle strutture didattiche afferenti;
- i) verifica il buon andamento delle attività didattiche;
- l) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui al successivo art. 33;
- m) esprime pareri su tutti gli argomenti che gli organi di governo centrali ritengano opportuno sottoporli;
- n) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di Facoltà, di cui al successivo art. 64, secondo le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
- o) elegge il Preside di Facoltà.

Il Consiglio di Facoltà esercita, inoltre, le competenze ad esso assegnate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

**3.** Su alcune materie il Consiglio di Facoltà delibera in composizione ristretta. In particolare sugli argomenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 e su tutte le questioni attinenti alle singole persone delibera nella composizione limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori. Per quanto riguarda le questioni di cui alla lettera e) delibera nella composizione limitata alle categorie degli aventi titolo.

Ai fini del computo del numero legale, i professori fuori ruolo e le rappresentanze sono computati solo se presenti.

**4.** Il Consiglio di Facoltà può delegare alle strutture didattiche afferenti la competenza su alcune materie.

## **Art. 24**

### **Preside di Facoltà**

**1.** Il Preside di Facoltà è eletto dal Consiglio di Facoltà, nella sua composizione più ampia, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno. E' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.

**2.** L'elezione del Preside si svolge con i modi e nei tempi stabiliti nel Regolamento generale di Ateneo.

**3.** Il Preside rappresenta la Facoltà ed è membro di diritto del Senato Accademico.

**4.** Il Preside

- a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;
- b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Facoltà;

- c) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che si svolgono nella Facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- d) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di Facoltà il programma per la ripartizione delle risorse alla Facoltà per la didattica e per il funzionamento;
- e) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di Facoltà la relazione annuale sulle attività didattiche di cui al precedente articolo nonché la relazione sulla gestione delle risorse di cui al punto d);
- f) stipula i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- g) adotta i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti, tranne quelli che apposite norme statutarie o regolamentari attribuiscono ad altri organi;
- h) nomina le commissioni per gli esami di laurea;
- i) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

**5.** Il Preside può designare tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno un preside vicario che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il preside vicario è nominato dal Rettore.

In caso di mancata nomina del Preside vicario, o in caso di sua assenza o impedimento, il Preside è sostituito dal Decano dei professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.

## **Art. 25**

### **Classi di corso di studio**

**1.** I Corsi di studio dello stesso livello aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono raggruppati nelle Classi di appartenenza, individuate dalla normativa statale.

**2.** I Titoli conseguiti al termine dei Corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa Classe, hanno identico valore legale.

**3.** Sono organi delle Classi di Corso di studio:

- il Consiglio di Classe;
- il Presidente.

## **Art. 26**

### **Consiglio di classe**

**1.** Il Consiglio di Classe è composto:

- a) dai professori e dai ricercatori che svolgono attività didattica nell'ambito dei Corsi di studio afferenti alla Classe;

- b) dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% delle altre componenti, eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Il Regolamento di Facoltà può prevedere che la composizione del Consiglio di classe sia integrata da un rappresentante del personale dell'area tecnica o delle biblioteche eletto secondo norme contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

**2. Il Consiglio di classe:**

- a) propone al Consiglio di Facoltà il piano di attivazione e copertura degli insegnamenti. A tal fine può servirsi della collaborazione dei Consigli di Area. Le modalità per ripartire il carico didattico, secondo criteri di funzionalità e di equa ripartizione, saranno definite nel Regolamento di Facoltà, fatti salvi i diritti dei professori e dei ricercatori previsti dalla legislazione vigente;
- b) predispose per il Consiglio di Facoltà le relazioni sull'attività didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti alla attività valutativa;
- c) formula al Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito a quanto attiene ai Corsi di studio;
- d) organizza l'attività di tutorato e di tirocinio per gli studenti iscritti;
- e) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui all'art. 33 del presente Statuto;
- f) elegge il Presidente del Consiglio di Classe;

**3. Il Consiglio di Classe, integrato con i titolari di contratti sostitutivi:**

- a) stabilisce i contenuti didattici e le modalità dei corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro e promuove nuove modalità didattiche;
- b) delibera in merito ai piani di studio individuali, ai trasferimenti, ai passaggi, alla convalida di esami e su eventuali domande degli studenti attinenti al curriculum degli studi.

**4.** Sulle proposte di conferimento degli insegnamenti, il Consiglio di Classe delibera in composizione ristretta i professori e ai ricercatori.

**5.** Le classi di corsi di studio individuabili come appartenenti ad una comune area scientifico-culturale possono essere rette da unico Consiglio. Tale raggruppamento, deliberato dal Consiglio di Facoltà anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, è approvato dal Senato Accademico. Qualora in una Facoltà sia contemplato un numero ridotto di classi, anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, la Facoltà può proporre al Senato Accademico che i Consigli delle Classi coincidano con il Consiglio di Facoltà.

**6.** Nel caso di corsi di laurea decentrati nel territorio il Regolamento di facoltà può prevedere la creazione di autonomi Consigli di corso di studio.

**Art. 27**

## **Presidente del Consiglio di Classe**

1. Il Presidente del Consiglio di Classe è eletto dal Consiglio, nella sua composizione prevista nel comma 1 dell'art. 26, tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno afferenti. E' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi. L'elezione del Presidente del Consiglio di Classe si svolge con i modi e nei tempi stabiliti nel Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Presidente del Consiglio di Classe:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Classe;
- b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio;
- c) qualora il Regolamento di Facoltà lo preveda, nomina le commissioni per gli esami di profitto e, su delega del Preside, le commissioni per gli esami di laurea;
- d) provvede alla organizzazione dell'attività didattica sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Classe, coordinandosi con il Preside della Facoltà.

## **Art. 28 Corsi di studio**

1. In ciascuna Classe sono attivati uno o più Corsi di studio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. I Corsi di studio, al termine dei quali, previo superamento dell'esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio di cui all'art.6, raggruppati in Classi di appartenenza, in base alle definizioni stabilite dai Decreti ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali.

3. I Corsi di studio sono istituiti, su proposta della Facoltà, con Decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di comprovate esigenze di organizzazione della didattica, le Facoltà, in sostituzione dei Consigli di Classe, possono attivare Consigli di Corso di studio. Nelle Facoltà dove sono istituiti i Consigli di Corsi di studio, non possono essere istituiti i Consigli di Classe, salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26. Ai Consigli di Corso di studi e ai loro Presidenti si applicano le norme statutarie e regolamentari previste per le Classi di Corsi di studio.

## **Art. 29 Scuole di specializzazione**

1. Presso una o più Facoltà possono essere istituite Scuole di specializzazione.

2. L'attività di specializzazione finalizzata al conseguimento del titolo di Diploma di specializzazione (DS) rientra nei compiti istituzionali dell'Università.

3. Le Scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facoltà, con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Le Scuole di specializzazione svolgono la loro attività con autonomia didattica e organizzativa nei limiti della legislazione vigente, delle disposizioni di cui al presente Statuto e del Regolamento di Facoltà.

4. Sono organi della Scuola di specializzazione il Direttore e il Consiglio.

5. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola. E' eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Il Consiglio della Scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti incaricati di insegnamento (per affidamento o per contratto) e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.

### **Art. 30**

#### **Master universitari**

1. I Master di primo e secondo livello sono istituiti, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facoltà, anche ad iniziativa dei Dipartimenti, con delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, e svolgono la loro attività con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.

2. Le modalità per il funzionamento dei Master universitari sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, in apposito Regolamento di Ateneo.

3. La gestione amministrativa dei Master può essere affidata ad un Dipartimento.

### **Art. 31**

#### **Corsi di alta formazione**

1. L'Università può attivare corsi di alta formazione, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, le cui modalità di funzionamento sono contenute in apposito Regolamento di Ateneo.

### **Art. 32**

#### **Dottorati di ricerca**

1. L'Università istituisce ed organizza, presso i Dipartimenti, i corsi di Dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con apposito regolamento.

2. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del corso di dottorato sono assegnate al Dipartimento presso cui viene svolta l'attività dei dottorandi.

### **Art. 33**

#### **Commissione paritetica per la valutazione della didattica**

1. Presso ciascuna Facoltà, per l'espletamento delle funzioni previste dalla normativa vigente, è istituita una commissione paritetica con il compito di valutare l'efficacia della organizzazione didattica, anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi Corsi di studio, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato.

2. La commissione paritetica è presieduta dal Preside o da un suo delegato ed è composta per metà da professori e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà. La composizione e il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Facoltà, di cui al successivo art. 64.

3. La Commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica e formula proposte idonee a superare eventuali difficoltà. La relazione, comprensiva di tutti gli orientamenti emersi, deve essere presentata al Preside e obbligatoriamente discussa dal Consiglio di Facoltà prima dell'inizio dell'anno accademico successivo.

4. Analoghe Commissioni possono essere istituite dai Consigli di Classe o Consigli di Corso di studio.

### **Art. 34**

#### **Aree scientifico-disciplinari**

1. L'Area scientifico-disciplinare (di seguito denominata anche Area) ha il compito di provvedere al coordinamento scientifico e di riunire in uno stesso ambito le competenze necessarie per l'attività didattica di discipline afferenti a settori affini o contigui.

2. Ciascun professore o ricercatore, sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento o della disciplina di nomina, afferisce all'Area scientifico-disciplinare in cui il settore o la disciplina sono compresi.

3. Le aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono indicate nella Tabella E allegata al presente Statuto.

4. Sono organi dell'Area scientifico-disciplinare:

- il Consiglio di Area
- il Coordinatore.

### **Art. 35**

#### **Consiglio di Area scientifico-disciplinare**

1. Il Consiglio di Area è un organo consultivo e propositivo costituito da tutti i professori e i ricercatori afferenti all'Area.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Area il rappresentante in Senato Accademico dell'aggregazione di cui l'Area fa parte.

Il rappresentante in Senato Accademico è tenuto ad acquisire il parere dei Consigli di Area sulle questioni di rilevanza per tali Aree.

**2. Il Consiglio di Area**

- a) elegge la Commissione scientifica, composta da professori di prima fascia, di seconda fascia e da ricercatori, per formulare la relazione istruttoria di cui all'art. 13, comma 4, lett. m).
- b) può elaborare proposte di sviluppo globale dei settori e delle discipline afferenti all'Area e proporre agli organi accademici di governo le iniziative organizzative e finanziarie per realizzarle;
- c) può predisporre annualmente un consuntivo globale delle ricerche svolte nel suo ambito;
- d) può esprimere alle Facoltà ed agli organi di governo le esigenze di posti di ruolo relativi a discipline dell'Area, posti da attribuirsi alle Facoltà, ma necessari per lo sviluppo scientifico e per l'espletamento della didattica relativa a settori scientifico-disciplinari afferenti all'Area;
- e) può esprimere pareri, su richiesta delle Facoltà, relativamente alla destinazione dei posti di ruolo, alla richiesta di bando di concorso e alle chiamate per discipline dell'Area;
- f) può esprimere pareri, su richiesta delle Facoltà o dei Consigli di Classe, relativamente all'attribuzione di supplenze e affidamenti a docenti dell'Area;
- g) su richiesta del Senato Accademico può predisporre un piano di utilizzo di tutto il personale docente afferente all'Area, inteso all'ottimizzazione del carico didattico nei diversi Corsi di studio che abbiano insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari rientranti fra quelli dell'Area stessa. Il piano può prevedere l'utilizzo di docenti in Facoltà diverse da quella di nomina, fermi restando i diritti garantiti dalle norme vigenti. Le deliberazioni relative all'attribuzione dei carichi didattici ai singoli docenti sono assunte dalle Facoltà di appartenenza;
- h) elegge tra i componenti dell'Area un Coordinatore.

**Art. 36**

**Coordinatore di Area scientifico-disciplinare**

**1.** Il Coordinatore di Area rappresenta l'Area nell'Ateneo, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Area e cura l'attuazione delle delibere. Il Coordinatore è tenuto a convocare l'Area, quando ciò venga richiesto dal rappresentante in Senato Accademico.

**2.** Il Coordinatore è eletto dal Consiglio di Area tra i suoi componenti, dura in carica tre anni accademici e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.

## **Art. 37**

### **Dipartimenti**

**1.** I Dipartimenti sono strutture organizzative di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca.

**2.** Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

**3.** Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone del personale tecnico-amministrativo occorrente per il suo funzionamento, assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione.

**4.** Al Dipartimento è assegnato un segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal Direttore Amministrativo

**5.** Il Dipartimento:

- a) promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;
- b) collabora con le Facoltà ed i Corsi di studio per l'espletamento dell'attività didattica dei docenti e ricercatori afferenti, mettendo a disposizione, quando previsto, mezzi, strutture e personale;
- c) organizza e mette a disposizione dei docenti e ricercatori servizi e strutture comuni per il migliore espletamento dell'attività didattica e di ricerca;
- d) gestisce, per gli aspetti amministrativi e contabili, tutti i fondi assegnati al Dipartimento o, a qualunque titolo, a singoli o a gruppi di docenti afferenti;
- e) promuove l'istituzione di dottorati di ricerca e ne assicura il funzionamento anche per gli aspetti amministrativi;
- f) è sede di espletamento di attività di consulenza, di ricerca e di servizio su convenzioni e contratti;
- g) può promuovere, anche in collaborazione con altre strutture, la costituzione di centri di servizio alla cui gestione contribuisce fornendo di norma personale e mezzi;
- h) può proporre al Senato Accademico l'attivazione di assegni per collaborazione alla ricerca scientifica;
- i) delibera l'attivazione di contratti di diritto privato per attività di ricerca su fondi a ciò finalizzati amministrati dal Dipartimento stesso: la stipula dei contratti è rimessa al Direttore del Dipartimento.

**6.** Per l'attivazione di un Dipartimento occorre un numero di professori e di ricercatori non inferiore a 20, secondo le norme specificate nel Regolamento Generale di Ateneo. Per particolari esigenze di organizzazione della ricerca il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può consentire la costituzione di Dipartimenti con un numero di unità anche inferiore a 20, ma comunque non al di sotto di 12. In tali situazioni l'Ufficio di Segreteria di Dipartimento può essere comune a più Dipartimenti.

Un Dipartimento deve essere disattivato, con decreto del Rettore, quando il numero dei professori e dei ricercatori scenda al di sotto di 12 per tre anni accademici consecutivi, salvo il caso in cui, a parere del Senato Accademico, la



disattivazione possa dar luogo ad un detrimento della ricerca in settori ritenuti strategici.

7. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni secondo modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, che ne indicherà i possibili livelli di autonomia in rapporto agli altri organi del Dipartimento, ferma restando la garanzia del funzionamento dei servizi generali.

8. I Dipartimenti dell'Ateneo sono indicati nella Tabella D allegata al presente Statuto.

9. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio
- b) il Direttore
- c) la Giunta, se istituita con deliberazione del Consiglio.

## **Art. 38**

### **Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio è composto:

- a) da tutti i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari a un terzo del personale stesso, fino ad un massimo del dieci per cento del personale docente e ricercatore;
- c) da un rappresentante degli studenti iscritti a dottorati di ricerca e da un rappresentante degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione le cui attività si svolgono presso il Dipartimento.

Il segretario amministrativo partecipa alle sedute con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di competenza del Consiglio saranno stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Consiglio:

- a) approva il piano annuale e la relazione consuntiva delle ricerche del Dipartimento;
- b) stabilisce le norme generali per la gestione e l'utilizzazione delle strutture, dei servizi e dei fondi comuni, e per l'attribuzione dei compiti al personale tecnico e ausiliario assegnato al Dipartimento;
- c) approva i bilanci preventivi, consuntivi e le relative variazioni;
- d) delibera l'autorizzazione all'acquisto di apparecchiature e servizi impegnativi per la gestione e/o di notevole importo finanziario, secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e) approva la stipula di convenzioni e contratti;
- f) può istituire al proprio interno centri di studio;
- g) formula agli organi competenti richieste di personale, di fondi e di locali;
- h) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento del Dipartimento di cui al successivo art. 64, secondo le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo;

- i) può deliberare l'attribuzione di un'indennità di carica per il Direttore, sul bilancio del Dipartimento, secondo norme generali stabilite dal consiglio di Amministrazione;
  - l) esercita ogni altra attribuzione demandatagli da disposizioni di legge che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti.
4. Il Consiglio può delegare a favore della Giunta alcune delle proprie competenze.

## **Art. 39**

### **Direttore di Dipartimento**

1. Il Direttore di Dipartimento è un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno, eletto dal Consiglio nella composizione più allargata, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive. E' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.

2. Il Direttore è l'organo esecutivo del Dipartimento e lo rappresenta nei confronti degli altri organi dell'Ateneo e dell'esterno.

3. Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
- b) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature assegnati al Dipartimento per le esigenze dell'attività didattica;
- c) provvede, nell'ambito delle direttive generali di spesa impartite dal Consiglio, all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento, fatta salva l'autonomia dei docenti nella gestione dei fondi di ricerca e autorizza i pagamenti sui fondi gestiti dal Dipartimento.
- d) vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi e dei regolamenti;
- e) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dalle leggi.

4. Il Direttore provvede autonomamente, senza l'approvazione del Consiglio, a tutte le spese al di sotto del limite stabilito, per ogni singola spesa, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Il direttore designa tra i professori di ruolo e fuori ruolo un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore.

## **Art. 40**

### **Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta è composta dal Direttore e da rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce i limiti di variabilità delle dimensioni della Giunta anche in relazione alla consistenza

numerica del Dipartimento, fermo restando che le quattro categorie suddette devono essere rappresentate.

Partecipa alle riunioni della giunta, senza diritto di voto, il segretario amministrativo, con compiti di segretario verbalizzante.

**2. La Giunta:**

- a) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di personale tecnico-amministrativo necessari per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca nell'ambito del Dipartimento e le sottopone all'approvazione del Consiglio;
- b) presenta al Consiglio il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
- c) può deliberare spese di interesse generale e di importo rilevante, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto del bilancio approvato dal Consiglio.

## **Art. 41**

### **Centri interdipartimentali di ricerca**

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplicino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca.

2. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse di personale, finanziarie e di spazio per il suo funzionamento.

In casi eccezionali, per comprovati motivi di funzionalità, l'Università può concorrere alla erogazione di tali risorse.

3. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. Le norme del presente Statuto relative ai Dipartimenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai Centri interdipartimentali di ricerca.

5. L'elenco dei Centri interdipartimentali di ricerca è riportato nella Tabella F allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo.

## **Art. 42**

### **Centri e Consorzi interuniversitari**

1. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse, il Senato Accademico, su proposta delle strutture interessate e sentito il Consiglio di Amministrazione, può costituire con più Università, anche straniere, centri e consorzi interuniversitari.

## **Art. 43**

### **Centri interdipartimentali di servizio**

1. Il Centro interdipartimentale di servizio è una struttura destinata alla gestione di apparecchiature complesse o di servizi di interesse di più Dipartimenti.

2. Il Centro interdipartimentale di servizio (nel resto dell'articolo denominato "Centro") è istituito su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, con Decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Centro usufruisce delle risorse finanziarie e utilizza il personale, i mezzi e i locali messi a disposizione dai Dipartimenti cui serve. Per l'espletamento delle pratiche amministrative il Centro utilizza uno dei Dipartimenti partecipanti; tale Dipartimento deve essere individuato nella delibera istitutiva del Centro e deve rendersi disponibile a tal fine al momento della costituzione del Centro.

4. Sono organi del Centro:

- a) il Comitato tecnico-scientifico
- b) il Presidente
- c) il Direttore

5. Il Comitato tecnico-scientifico, costituito dai professori e dai ricercatori designati dalle strutture partecipanti al Centro, ha i compiti seguenti:

- a) stabilisce le norme generali per la gestione e l'utilizzazione delle strutture, dei servizi e dei fondi comuni, e per l'attribuzione dei compiti al personale tecnico e ausiliario assegnato;
- b) approva il piano di attività del Centro;
- c) approva il piano di utilizzazione dei fondi;
- d) predispone le richieste di fondi e personale ai Dipartimenti cui fa capo.

6. Il Presidente è un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno eletto dal Comitato tecnico-scientifico al proprio interno e dura in carica 3 anni.

## **Art. 44**

### **Centri di servizio di Facoltà**

1. Il Centro di servizio di Facoltà è una struttura per la gestione dei fondi assegnati ad una Facoltà.

2. Il Centro di servizio di Facoltà (nel resto dell'articolo denominato Centro di Facoltà), è istituito su proposta del Consiglio di Facoltà, con Decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio di Facoltà, e, ove previsto in base all'art. 22, comma 10, il Comitato di Presidenza della Facoltà;
- b) il Presidente, che si identifica nel Preside di Facoltà o in un suo delegato.

4. Il Centro usufruisce delle risorse finanziarie ad esso destinate e utilizza il personale, i mezzi ed i locali, messi a disposizione dalla Facoltà.

5. Il Centro gode di autonomia amministrativa e finanziaria.

## **Art. 45**

### **Centri di servizio di Ateneo**

1. Il Centro di servizio di Ateneo è una struttura destinata alla gestione di servizi di interesse generale dell'Ateneo, dotata di autonomia finanziaria-contabile.

2. Il Centro di servizio di Ateneo, nel resto dell'articolo denominato Centro, è istituito, con Decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

3. Nella delibera di istituzione devono essere definiti gli organi di gestione prevedendo in particolare un organo rappresentativo delle strutture didattiche e scientifiche interessate con compiti di programmazione, di indirizzo e di coordinamento. Nell'atto costitutivo dovranno altresì essere indicate modalità di elezione e compiti delle cariche elettive.

4. Il Centro utilizza risorse finanziarie assegnate dal Senato Accademico nell'ambito delle disponibilità di bilancio d'Ateneo. Dispone altresì di personale tecnico-amministrativo assegnato su delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Centro presenta annualmente un programma dettagliato a giustificazione delle richieste finanziarie e di personale.

## **Art. 46**

### **Orto Botanico, musei ed archivi**

1. L'Orto Botanico provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio vegetale dell'Università necessario per la ricerca e la didattica e suscettibile di fruizione pubblica.

2. L'Orto Botanico è annesso al Dipartimento cui afferisce la maggior parte del personale docente dei settori scientifico-disciplinari della botanica.

3. L'Università assicura per la gestione dell'Orto Botanico, compatibilmente con le proprie disponibilità, personale, finanziamenti e strutture adeguati allo svolgimento dei compiti istituzionali e promuove, di concerto con le strutture didattiche e scientifiche interessate, l'arricchimento del suo patrimonio.

4. L'Università promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico presente nei Dipartimenti e raccolto in musei, in collezioni scientifiche ed archivi, assicurando finanziamenti e personale compatibilmente con le proprie disponibilità ed in funzione del valore della struttura e della fruibilità pubblica.

5. Per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico, dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Università può stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni locali e con Enti pubblici.

6. Per l'eventuale costituzione di Centri di servizio riguardanti le strutture di cui al presente articolo si dovrà far riferimento agli articoli 43 e 45 di questo Statuto.

## **Art. 47**

### **Sistema bibliotecario di Ateneo**

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione.

2. Al sistema è preposta una "Commissione di Ateneo per i servizi bibliotecari e documentari" (CAB) con compiti di pianificazione e indirizzo.

La CAB, presieduta dal Rettore o da un suo delegato, è nominata su delibera del Senato Accademico ed è rinnovata ogni tre anni.

3. La disciplina per la costituzione ed organizzazione della CAB e delle strutture afferenti al Sistema è demandata ad uno specifico Regolamento di Ateneo, emanato dal Rettore su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 48**

### **Autonomia delle strutture didattiche e di ricerca**

1. Tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e contabile relativi a fondi destinati alla ricerca ed alla didattica sono effettuati nell'ambito dei Dipartimenti e degli altri centri autonomi di spesa che forniscono supporto alla ricerca ed alla didattica.

2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità stabilisce le norme per l'amministrazione nell'ambito dei centri di spesa in accordo con le norme contenute nel presente Statuto e nel D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, escludendo in ogni caso l'estensione delle attribuzioni della dirigenza alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. L'organizzazione del lavoro del personale tecnico e amministrativo che collabora alla ricerca ed all'insegnamento dovrà essere coerente con il rispetto dell'autonomia didattica e scientifica delle strutture e con la libertà di ricerca e di insegnamento dei docenti e ricercatori, escludendosi anche in quest'ambito l'estensione delle attribuzioni della dirigenza alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

**TITOLO IV**  
**RAPPORTI CON L'ESTERNO E RISORSE**





## **TITOLO IV**

### **RAPPORTI CON L'ESTERNO E RISORSE**

#### **Art. 49**

##### **Rapporti con l'esterno**

1. I rapporti dell'Università con l'esterno, ivi comprese le prestazioni a pagamento per conto terzi, sono disciplinati e posti in essere in base al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I contratti e le convenzioni previsti dal Regolamento devono riguardare attività coerenti e compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali di ricerca e di didattica.

3. Per le prestazioni socio-sanitarie l'Università stipula apposite convenzioni con enti pubblici e privati, ai sensi della normativa vigente.

4. L'Università identifica, e preferenzialmente utilizza, modelli gestionali, amministrativi e sanitari che consentano prestazioni altamente qualificate e coerenti con le proprie funzioni istituzionali.

#### **Art. 50**

##### **Comitato Risorse di Ateneo (CRA)**

1. Al fine di promuovere e programmare l'acquisizione di risorse finanziarie derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca, didattiche, professionali e di consulenza da parte dell'Università, è costituito il Comitato Risorse di Ateneo (CRA).

2. Il Comitato Risorse di Ateneo:

- a) acquisisce e divulga informazioni sulle attività svolte da tutto l'Ateneo, anche al fine di valorizzare i risultati;
- b) coordina le prestazioni che possono essere rese per l'esterno dalle strutture dell'Ateneo;
- c) svolge attività promozionali per tali prestazioni;
- d) fornisce supporto e consulenza alle strutture che operano in collaborazione con Enti pubblici e privati.

3. Il Comitato, a cui partecipa il responsabile dell'Area Finanze, è costituito dai Coordinatori delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 36, ed è presieduto dal Rettore o da un suo delegato.

4. Il Comitato presenta annualmente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione la relazione sulle attività di ricerca e di consulenza da esso coordinate.

## **Art. 51**

### **Consorzi e Società**

1. L'Università può costituire e partecipare a società o altre forme associative di diritto pubblico e di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca, anche rientranti nei piani di sviluppo internazionali, nazionali e locali, e comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La delibera di approvazione, di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, deve conformarsi ai seguenti criteri:

- a) previsione di un comitato scientifico che attesti il livello universitario delle attività;
- b) disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste;
- c) apporto di capitali, di norma entro il limite massimo di 1 miliardo e, comunque, da reperire tra i fondi a destinazione non obbligatoria;
- d) impiego per finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
- e) previsione di espresse clausole di salvaguardia per l'Università in occasione di aumenti di capitale;
- f) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

3. La collaborazione dell'Università può realizzarsi anche mediante il comodato di beni, mezzi o strutture e con oneri a carico del comodatario.

4. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco, consulatabile da chiunque ne abbia interesse.

## **Art. 52**

### **Azienda speciale**

1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'Università, costituito per l'esercizio e/o la gestione, in forma imprenditoriale, di attività di ricerca, didattiche o di servizi, aventi particolare rilevanza istituzionale.

2. L'Azienda speciale opera con autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Nella gestione ha l'obbligo del rispetto del principio di equilibrio economico fra i costi ed i ricavi dell'esercizio, compresi i trasferimenti.

3. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

## **Art. 53**

### **Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari**

1. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, ai sensi del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, svolge l'attività di cui all'art. 1 comma 3, dello Statuto di Ateneo.

**2.** L'attività di cui sopra è svolta da personale docente e tecnico-amministrativo, nelle forme definite nell'atto costitutivo dell'Azienda ai sensi del Decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, del Protocollo di intesa del 11 ottobre 2004 e del Piano sanitario regionale 26/28, punto 3.4



## **TITOLO V**

### **UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**



## **TITOLO V**

### **UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 54**

##### **Amministrazione**

1. Fermo restando il principio previsto all'art. 1, comma 1, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicità, di efficacia e di semplificazione.

2. L'Ateneo ha una gestione finanziaria unitaria, articolata nell'ambito di centri di spesa.

3. L'Amministrazione centrale è costituita in centro di gestione autonoma, sotto la responsabilità del Direttore Amministrativo.

4. Hanno piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio i Dipartimenti, i Centri di Servizio di Ateneo, i centri di servizio delle Facoltà e le Biblioteche di area: il bilancio di queste strutture fa parte integrante del bilancio consolidato dell'Ateneo.

5. Hanno autonomia di spesa i Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Servizio. Il loro bilancio si allega a quello del Dipartimento cui è affidata la loro gestione.

#### **Art. 55**

##### **Ordinamento dell'Amministrazione Centrale**

1. L'Amministrazione centrale è ordinata secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore d'intesa con il Direttore Amministrativo, sentito il Senato Accademico.

2. Il regolamento, nel definire le strutture operative, compresi gli uffici di livello dirigenziale ed i relativi compiti, si uniforma ai principi del presente Statuto ed al D.Lgs. 3.02.1993, n° 29 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 56**

##### **Direttore Amministrativo**

1. Il Direttore Amministrativo è responsabile dell'amministrazione centrale ed esplica attività di indirizzo, di gestione, di direzione e di coordinamento del personale tecnico-amministrativo, nei limiti di cui all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 3.2.1993, n°29.

2. Il Direttore Amministrativo è responsabile della legittimità, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ateneo.

3. L'incarico di Direttore Amministrativo è conferito dal Rettore conformemente a delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alla normativa vigente.

4. L'incarico può essere revocato, su proposta del Rettore, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità e/o inefficienza nell'attività amministrativa.

5. Spettano, in particolare, al Direttore Amministrativo le seguenti funzioni:

- a) stipulare i contratti e sottoscrivere le convenzioni non compresi tra quelli attribuiti al Rettore, ai Direttori di Dipartimento o ai responsabili degli altri Centri di spesa ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- b) curare l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti;
- c) organizzare gli uffici dell'amministrazione centrale e assumere gli atti di gestione finanziaria;
- d) adottare gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, compresa la mobilità interna sulla base dei carichi di lavoro e degli obiettivi fissati dagli organi di governo e provvedere all'attribuzione al personale dei trattamenti economici accessori, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi;
- e) promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere, sulla base degli indirizzi e deliberati del Consiglio di Amministrazione;
- f) coordinare le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla L. 7.8.1990, n. 241;
- g) verificare e controllare le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- h) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- i) esercitare inoltre tutte le competenze a lui attribuite dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Rettore e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

## **Art. 57**

### **Funzioni dirigenziali**

1. I dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture di cui sono responsabili, sulla base di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici di livello dirigenziale o di coordinamento generale sono individuati con apposito provvedimento del Rettore, rispettivamente:

- per la dirigenza in conformità al Regolamento predisposto dall'Amministrazione Centrale di cui al precedente art. 55;



- per le funzioni di coordinamento generale dell'amministrazione centrale, su proposta del Direttore Amministrativo sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
- per le funzioni di coordinamento generale delle attività tecniche connesse con la ricerca e l'insegnamento, dal Rettore con ratifica del Senato Accademico, sentiti il Direttore Amministrativo e il Consiglio di Amministrazione.

3. L'Università di Cagliari riconosce il diritto dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo ad un trattamento economico accessorio in relazione a responsabilità, funzioni e condizioni di lavoro particolari, preventivamente definite dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme vigenti.

L'attribuzione dei trattamenti economici accessori, per quanto riguarda il Direttore Amministrativo e gli altri dirigenti, è competenza del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi e dalla normativa vigente.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore e del Direttore amministrativo, può conferire con contratto di lavoro a tempo determinato, a personale di comprovata qualificazione professionale, interno ed esterno all'Ateneo, incarichi dirigenziali cui è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo, che può essere integrato da una indennità che tenga conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, nonché degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti, annualmente verificati.

## **Art. 58**

### **Pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo**

1. L'Università, nell'ambito della sua autonomia, adotta la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, con Decreto del Rettore e su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. La pianta organica, redatta tenendo conto delle esigenze di tutte le strutture dell'Ateneo e sulla base degli effettivi carichi di lavoro, è soggetta a revisione periodica, con cadenza al massimo triennale, secondo le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.

## **Art. 59**

### **Accesso alle qualifiche del personale tecnico, amministrativo e dirigente**

1. I procedimenti per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico e amministrativo, compreso quello dirigente, avvengono sulla base di appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.



**TITOLO VI**  
**REGOLAMENTI**



## **TITOLO VI**

### **REGOLAMENTI**

#### **Art. 60**

##### **Autonomia Regolamentare**

1. Le norme relative all'organizzazione generale dell'Università, al funzionamento delle strutture e dei servizi, anche per quanto concerne gli aspetti amministrativi, finanziari e di gestione, sono fissate dai Regolamenti di cui ai successivi artt. 61-65 adottati nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Ateneo può inoltre stabilire, su argomenti specifici, regolamenti di Ateneo che sono emanati dal Rettore a seguito di delibera da parte dell'Organo di Governo competente per materia.

#### **Art. 61**

##### **Regolamento Generale di Ateneo**

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università.

2. Nel Regolamento Generale di Ateneo sono definiti, in particolare:

- a) le modalità per la elezione delle cariche elettive;
- b) le modalità per la elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
- c) le norme relative alle modalità di convocazione, alla validità delle riunioni e delle delibere degli organi collegiali;
- d) le norme relative alla decadenza dei rappresentanti eletti negli organi accademici;
- e) le modalità di votazione negli organi collegiali;
- f) le modalità di pubblicizzazione e di consultazione delle delibere degli organi collegiali;
- g) i criteri per l'attribuzione dell'autonomia amministrativa e contabile ai centri di cui agli artt. 41 - 47.
- h) le norme quadro relative alla istituzione, all'attivazione e alla disattivazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
- i) le norme quadro relative ai Regolamenti delle strutture periferiche di cui al successivo art. 64;
- k) le modalità per l'istituzione di Scuole di specializzazione, di Corsi di perfezionamento post-laurea e di Dottorati di ricerca;
- l) le modalità di intervento del Difensore civico e le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del suo ufficio;
- m) la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato per le pari opportunità;
- n) le norme relative all'attribuzione delle aree scientifico-disciplinari alle aggregazioni di cui al precedente art. 13;

- o) le norme di adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti di tutto il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
- p) le modalità delle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all'erogazione dei servizi;
- q) le modalità di revisione delle Aree scientifico-disciplinari;
- r) le norme di funzionamento del Nucleo di valutazione;
- s) la disciplina delle deleghe.

3. Il Regolamento Generale di Ateneo è deliberato, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dal Senato Accademico in composizione allargata, secondo quanto previsto dal precedente art. 13, comma 5.

4. Il Regolamento è emanato dal Rettore ai sensi dell'art. 6 della L. 9.5.1989, n. 168 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del M.I.U.R.

## **Art. 62**

### **Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità**

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto dei principi enunciati nel presente Statuto, contiene tutte le norme previste dall'art. 7, comma 8, della L. 9.5.1989, n. 168.

2. Il Regolamento si ispira ai seguenti principi:

- a) pubblicità degli atti;
- b) annualità, unità, universalità, integrità e specificazione dei bilanci;
- c) equilibrio tra le entrate e le spese;
- d) utilizzazione degli stanziamenti finalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione;
- e) piena autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università;
- f) preferenza per la scelta concorrenziale del contraente;
- g) controllo sull'efficienza e sui risultati di gestione.

3. Il Regolamento è emanato, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico, le Facoltà e i Dipartimenti, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del M.I.U.R.

4. Il Regolamento prevede le norme per l'adozione di sistemi di amministrazione telematica.

## **Art. 63**

### **Regolamento didattico di Ateneo**

1. In conformità dell'art. 11 della L. 19.11.1990, n. 341, il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi di cui al precedente art. 6, commi 1, 3, 4 e 6 ed emana direttive in merito a tutti gli argomenti che possono essere oggetto dei regolamenti delle strutture didattiche.

2. Il Regolamento è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo dal Senato Accademico, su proposta delle

strutture didattiche, ed è inviato al M.I.U.R. per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato ed è emanato con Decreto del Rettore.

#### **Art. 64**

##### **Regolamenti delle strutture periferiche**

1. I Consigli delle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio deliberano propri regolamenti, a maggioranza assoluta dei componenti ed in conformità al presente Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo e al Regolamento didattico di Ateneo.

2. Tali Regolamenti sono sottoposti al controllo di merito da parte del Senato Accademico e al controllo di legittimità da parte del Consiglio di Amministrazione. Il controllo è esercitato, nel termine perentorio di sessanta giorni, nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i Regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 della L. 19.11.1990, n. 341 i Regolamenti delle strutture didattiche determinano l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d) della L. 19.11.1990, n. 341.

#### **Art. 65**

##### **Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241**

1. Il Regolamento di attuazione della L. 7.8.1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è emanato dal Rettore previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del M.I.U.R.

## **Art. 66**

### **Entrata in vigore e modifica dei Regolamenti**

**1.** Tutti i Regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università, a meno che non sia diversamente disposto dal decreto di emanazione.

**2.** La modifica dei Regolamenti avviene secondo le norme e le procedure previste per la loro adozione.



**TITOLO VII**  
**NORME COMUNI**



**TITOLO VII**  
**NORME COMUNI**

**Art. 67**  
**Designazioni elettive**

1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

2. Le votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.

3. La votazione è valida se vi abbia preso parte più di un terzo degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali non è richiesto alcun quorum partecipativo. In caso di non validità delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti nei diversi organi, le votazioni sono ripetute entro sessanta giorni. La seconda votazione è valida indipendentemente dal numero degli aventi diritto che hanno esercitato il diritto di voto.

4. I rappresentanti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nonché i Presidi e i Presidi Vicari di Facoltà, i Direttori e i Vicedirettori di Dipartimento e i Coordinatori di Area sono nominati con Decreto del Rettore.

**Art. 68**  
**Durata delle cariche elettive**

1. Le cariche elettive previste dal presente Statuto hanno durata triennale e non possono essere rinnovate consecutivamente per più di una volta.

2. Il divieto di cui al comma 1 ha efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

**Art. 69**  
**Cariche elettive e tempo pieno**

1. L'elettorato passivo per l'assunzione di cariche riservate a professori e ricercatori che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno è esteso anche a coloro che abbiano presentato prima della votazione una dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

## **Art. 70**

### **Rappresentanze**

1. Negli organi che prevedono componenti elettive la mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione dell'organo stesso.

2. Nella definizione del numero dei rappresentanti previsti nei vari organi dal presente Statuto l'arrotondamento viene sempre calcolato per eccesso.

## **Art. 71**

### **Durata in carica dei rappresentanti negli organi collegiali**

1. I rappresentanti dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, eletti come membri degli organi centrali e periferici, durano in carica tre anni accademici.

2. Il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno 30 gg. prima della scadenza dei mandati.

## **Art. 72**

### **Sostituzioni in corso di mandato**

1. Qualora il Rettore cessi dall'incarico nel corso del mandato, viene sostituito dal Prorettore. Il Decano di professori ordinari dell'Ateneo attiva entro 20 giorni la procedura per le elezioni del nuovo Rettore, che debbono essere svolte entro due mesi. Il Rettore assume le proprie funzioni anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina ministeriale. Ai fini della durata della carica, il periodo superiore ai sei mesi viene considerato pari ad un anno accademico.

2. Qualora un Preside, un Direttore, un Presidente o un Coordinatore delle strutture scientifiche, didattiche o di servizio, cessi dall'incarico nel corso del mandato, il Decano indice entro 20 giorni le elezioni che debbono essere svolte entro i successivi 30 giorni. Il neoeletto prende servizio anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina. Ai fini della durata della carica, il periodo superiore ai sei mesi viene considerato pari ad un anno accademico. La norma si applica anche a chi sia stato eletto in base ad una precedente e diversa norma.

3. Durante il periodo di vacanza il Preside viene sostituito dal Preside vicario, se nominato, o dal Decano dei professori ordinari; il Direttore del Dipartimento o del Centro interdipartimentale viene sostituito dal Vice-Direttore; il Presidente o il Coordinatore della struttura scientifica, didattica o di servizio viene sostituito dal Decano della stessa.

4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, ove non sia diversamente disposto, il responsabile della struttura viene sostituito dal Decano della stessa.

## **Art. 73**

### **Funzionamento degli organi collegiali**

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel computo per determinare tale maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la loro assenza.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo i casi per cui sia diversamente previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino in quanto persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

5. Su determinate materie gli organi collegiali possono deliberare in composizione limitata ad alcune categorie, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti.

6. La materia della verbalizzazione delle sedute è rinviata al Regolamento Generale di Ateneo.

7. Le convocazioni, l'ordine del giorno ed i verbali degli organi collegiali sono resi pubblici mediante inserimento in un sito web dell'Ateneo ad accesso libero.

## **Art. 74**

### **Pareri**

1. I pareri richiesti ai sensi del presente Statuto agli organi universitari devono essere resi nei termini regolamentari, oltre i quali l'organo che li ha richiesti può prescindere, salvo che si tratti di questioni per le quali le norme prevedono espressamente un modo diverso.

2. Nel caso il termine non sia apposto, s'intende di trenta giorni.

## **Art. 75**

### **Personale docente e tecnico-amministrativo**

1. Con la dizione personale docente, ove non diversamente specificato, si intendono i professori straordinari, ordinari, associati, del ruolo e fuori ruolo, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, gli incaricati stabilizzati e i ricercatori.

2. Con la dizione personale tecnico-amministrativo, ove non diversamente specificato, si intendono i dirigenti e tutte le qualifiche del personale non docente.

## **Art. 76**

### **Tabelle allegate al presente Statuto**

**1.** Le tabelle allegate al presente Statuto, nelle quali sono riportati gli elenchi delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio esistenti nell'Ateneo o istituite al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, non fanno parte integrante dello Statuto.

**2.** Le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.

**3.** Le modifiche dell'ordinamento didattico comportano l'automatico adeguamento delle tabelle dello Statuto.

**TITOLO VIII**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**





**TITOLO VIII**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 77**

**Istituti**

1. Gli Istituti attualmente esistenti presso l'Ateneo saranno soppressi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Dall'entrata in vigore dello Statuto non sarà possibile per docenti o ricercatori afferire ad Istituti nè sarà possibile assegnare a tali strutture personale tecnico, ausiliario o amministrativo.

3. Entro il termine indicato nel comma 1 i professori e i ricercatori afferenti agli attuali Istituti dovranno esprimere dichiarazione di opzione per l'afferenza ad uno dei Dipartimenti già costituiti o proporre, qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente art. 37, comma 6 e dal Regolamento Generale di Ateneo, la costituzione di un nuovo Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. Nel caso in cui il professore o il ricercatore non abbia optato per l'afferenza a un Dipartimento, il Senato Accademico, sentito l'interessato, individua la struttura di riferimento.

5. Gli attuali Dipartimenti che all'entrata in vigore dello Statuto si trovino al di fuori delle condizioni stabilite all'art. 37 dovranno adeguarsi entro tre anni.

**Art. 78**

**Collegio dei Dipartimenti**

1. Il Collegio dei Dipartimenti, composto dai Direttori e dai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti, continua ad operare per un anno dalla costituzione del Senato Accademico.

2. Il Collegio dei Dipartimenti ha compiti propositivi, nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo, ai fini di una più funzionale organizzazione dipartimentale.

**Art. 79**

**Centri**

1. I Centri comunque denominati, attualmente esistenti presso l'Ateneo, saranno soppressi entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto o riconfermati con adeguamento a quanto previsto dai precedenti articoli 38 e 41-47 e dal Regolamento Generale di Ateneo.

## **Art. 80**

### **Professori incaricati stabilizzati**

1. Ai fini della partecipazione agli organi collegiali i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati.

2. I professori incaricati stabilizzati godono dell'elettorato attivo e passivo previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti per i professori associati.

## **Art. 81**

### **Assistenti del ruolo ad esaurimento**

1. Ai fini della partecipazione agli organi collegiali gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.

2. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento godono dell'elettorato attivo e passivo previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti per i ricercatori confermati.

## **Art. 82**

### **Scadenze temporali ed elezioni**

1. Le modifiche di Statuto relative alla durata e al numero dei mandati elettivi non comportano in nessun caso una variazione della durata dei mandati in corso al momento della loro entrata in vigore. Ai fini della rieleggibilità, il numero dei mandati da considerare è quello previsto dalle norme in vigore al momento della convocazione delle elezioni, computandosi allo stesso modo i mandati precedenti, quello in corso e quelli successivi ad eventuali modifiche di Statuto.

2. La durata e il numero dei mandati elettivi possono essere modificati dal Senato Accademico in composizione allargata con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto. La votazione deve essere ripetuta non prima di centoottanta giorni e non dopo duecentodieci.

Non si procede alla seconda votazione se la modifica è approvata nella prima votazione con maggioranza non inferiore ai quattro quinti degli aventi diritto.

## **Art. 83**

### **Entrata in vigore dello Statuto**

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## **Art. 84**

### **Modifiche dello Statuto**

1. Il presente Statuto può essere modificato, con le stesse procedure adottate per la sua approvazione, ai sensi del precedente art. 13, comma 4.

## **Art. 85**

### **Regolamenti**

1. In caso di modifica del presente Statuto, i Regolamenti già in vigore dovranno essere adeguati alla nuova normativa statutaria entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.